

5.28 Ferie maturate e non fruita.

Indice:

- a. Normativa
- b. Normativa di comparto
- c. Imponibilità dell'indennità sostitutiva
- d. Momento impositivo degli obblighi contributivi
- e. Qualificazione giuridica dell'indennità sostitutiva: retributiva o risarcitoria
- f. Normativa di riferimento

L'articolo 36, comma 3, della Costituzione, tutela il periodo di ferie come diritto fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche. Il carattere inderogabile del diritto alle ferie è previsto anche da altre norme e CCNL i quali prevedono, in caso di mancato godimento di esse per indilazionabili esigenze di servizio, la possibilità di corrispondere un'indennità sostitutiva.

a. Normativa

Oltre all'art. 36 della Cost., l'articolo 2109, comma 2, del Codice civile sancisce i seguenti principi:

1. la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti collettivi, dagli usi e secondo equità
2. l'epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di lavoro che deve tenere conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore
3. il periodo feriale deve essere possibilmente continuativo
4. il diritto alla retribuzione.

Altra fonte di rilievo è la Convenzione OIL n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 157) la quale prevede, all'articolo 9, comma 1, che il periodo di ferie di almeno due settimane ininterrotte debba essere accordato e fruito entro il termine di dodici mesi dalla fine dell'anno di maturazione dello stesso e che il resto del congedo per ferie debba essere accordato e usufruito entro il termine di diciotto mesi dalla fine dell'anno che dà il diritto al congedo stesso. Infine, la direttiva CEE n. 93/104 del Consiglio dell'Unione Europea del 23 novembre 1993, all'articolo 7, comma 2, dispone espressamente che il periodo minimo di ferie annuali non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Dal quadro normativo così delineato, appare chiaro come il diritto alle ferie costituisca un diritto irrinunciabile.

b. Normativa di comparto.

La contrattazione collettiva stabilisce sia i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle ferie stesse. Alcuni contratti stabiliscono anche il termine entro il quale il lavoratore debba fruire delle ferie maturate nell'anno di riferimento o ricevere l'indennità sostitutiva, nonché il computo e le modalità di corrispondenza dell'indennità stessa. La monetizzazione delle ferie non fruita, rappresenta quindi una ipotesi residuale rispetto al diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse. Per i dipendenti pubblici amministrati con partita di spesa fissa la competenza al relativo pagamento compete alle RTS. La normativa per il comparto Scuola – CCNL 2006/2009 – art.19, prevede l'estensione, al personale a tempo determinato, dell'art. 13 dello stesso contratto che regola le ferie del personale con contratto a tempo indeterminato. Così il personale docente con contratto a tempo determinato, che non ha fruito le ferie durante la vigenza contrattuale (per i docenti non è obbligatoria la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni), ha diritto al pagamento sostitutivo delle stesse alla scadenza del contratto. Invece, per il personale ATA con contratto a tempo determinato, il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruita, compete alla cessazione del rapporto di lavoro solo nei casi in cui la mancata fruizione è dovuta per motivi di salute o per esigenze di servizio. Per entrambe le tipologie di contratto, spettano 30 giorni di ferie per anno e, per periodi inferiori, il numero dei giorni spettanti si determina moltiplicando il numero dei giorni di servizio per 30 diviso 360. Dopo il terzo anno di

servizio (si considera anche quello preruolo), il numero di giorni spettanti, per anno, è di trentadue in base all'art. 13, comma 4, del C.C.N.L. 2006/2009 – comparto scuola. Le ferie maturate e non fruite alla data di cessazione del rapporto di lavoro sono calcolate in proporzione ai giorni di servizio prestati nell'anno. L'eventuale risultato decimale va retribuito fino a due cifre. Non danno diritto al periodo di ferie le assenze senza stipendio e il congedo parentale retribuito al 30%. La monetizzazione delle ferie non fruite spetta anche per morte del lavoratore. Per i docenti con contratto a tempo determinato, l'Ufficio di servizio emette decreto collettivo con allegata tabella, predisposta da SPT, su cui la Scuola riporta i numeri di giorni da fruire e quelli di partecipazione agli esami. Detto decreto viene inviato alla Ragioneria Territoriale per il controllo di legalità e per la successiva segnalazione dei dati in SPT per la liquidazione dei compensi. Per il personale ATA con contratto a tempo determinato, l'Ufficio di servizio emette provvedimenti individuali che invia alla RTS per il controllo e la liquidazione con SPT. Nel calcolo del compenso in parola si tiene conto del trattamento economico fisso e continuativo dell'ultimo mese di servizio. Tale compenso è utile ai fini del calcolo della pensione ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 8/8/1995, n. 335 considerato che per l'art. 12 della legge 30/04/1969, n. 153 tale emolumento concorre alla determinazione della base contributiva e pensionabile. Non compete l'assegno per nucleo familiare. Esso è assoggettato alle ritenute fondo pensione (8,80%) e fondo credito (0,35%) oltre che a quelle fiscali previste per il trattamento stipendiale. L'onere grava sullo stesso capitolo di bilancio previsto per gli stipendi. Per il comparto Ministeri, l'art. 28 ter, 8 comma, del contratto integrativo al CCNL 94/97– Comparto Ministeri – prevede che in caso di decesso del dipendente in attività di servizio, il compenso spettante per i giorni di ferie maturati e non goduti, è corrisposto agli aventi diritto secondo l'art. 2122 del c.c.- come diritto proprio, e, quindi, non incluso nell'asse ereditario del dante causa. Pertanto i beneficiari sono il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. In mancanza di quest'ultimi, i beneficiari sono individuati dalle norme in materia di successione legittima.

c. Imponibilità dell'indennità sostitutiva

I compensi per ferie non godute rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali in virtù del criterio di onnicomprensività dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . Anche in campo fiscale, l'art. 48 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ha introdotto una nozione di retribuzione più ampia, nel senso che costituisce reddito qualunque compenso erogato «in dipendenza del rapporto di lavoro». Pertanto il prelievo fiscale si estende a qualsiasi indennità corrisposta a causa del rapporto di lavoro e quindi ricondotta nel "reddito imponibile" (Commissione tributaria regionale Lombardia - Sezione X - Decisione 5/5/1997 n. 75). Il decreto legislativo n. 314/1997, nel dettare, dal 1° gennaio 1998, una nuova disciplina del reddito di lavoro dipendente al fine di consentire l'unificazione della base imponibile fiscale con quella previdenziale, rafforza il predetto criterio causale, disponendo che il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutti gli emolumenti, a qualunque titolo «maturati nel periodo di riferimento» anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Anche la Corte di cassazione, in ordine all'assoggettabilità a Irpef dell'indennità per ferie non godute, la considera elemento della retribuzione «in virtù del combinato disposto degli articoli 46 e 48 del Tuir».

d. Momento impositivo degli obblighi contributivi.

Il momento in cui l'indennità deve essere sottoposta a contribuzione è stabilito dalla normativa la quale prevede il periodo di fruizione delle ferie, il termine per l'erogazione dell'indennità sostitutiva. Nel caso in cui, per consentire al lavoratore la fruizione delle ferie, viene procrastinato il termine indicato nella previsione legale o contrattuale, il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi relativi al compenso ferie non fruite s'individua nel mese in cui cade il termine differito per la fruizione.

e. Qualificazione giuridica dell'indennità sostitutiva: retributiva o risarcitoria.

Anche per il pubblico impiego, la giurisprudenza non è concorde nella qualificazione giuridica dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. Così il Consiglio di Stato, (sez. VI, 10/11/1995, n. 1273) ha considerato l'indennità sostitutiva per ferie non fruita come "credito di natura non retributiva ma risarcitoria" del danno psico-fisico subito dal lavoratore per la mancata fruizione delle ferie. Di parere opposto è la pronuncia sempre del Consiglio di Stato (Sez. V, 30/03/1998, n. 374) la quale prevede che " il diritto del pubblico dipendente al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal rapporto di lavoro subordinato e non ha carattere risarcitorio, derivando dal carattere sinallagmatico della prestazione comunque effettuata, la quale implica la debenza dell'indennità de qua anche per effetto dell'art. 36, cost.". La propensione per l'una o l'altra decisione del Consiglio di Stato sulla natura giuridica dell'indennità per ferie non godute (risarcitoria o retributiva), oltre ad avere riflessi sul calcolo della pensione, ha ripercussioni sulla individuazione degli aventi diritto nel caso di decesso del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro. Se si propende per la natura "retributiva" dell'indennità, questa compete al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli nel caso in cui la legge non disponga diversamente come per l'art. 28 ter, 8° comma, del contratto integrativo al CCNL 94/97- Comparto Ministeri. Altrimenti è devoluta a favore degli altri eredi del dipendente secondo le norme della successione legittima, in applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079. In quest'ultima ipotesi, l'indennità rientra nell'asse ereditario e come tale assoggettata alla normativa dell'imposta sulle successioni. Perciò l'Ufficio, prima di liquidare l'emolumento, richiede agli aventi diritto, di includere la somma nella dichiarazione di successione oppure, in caso di insussistenza dell'obbligo, acquisire la dichiarazione in tal senso, la quale dovrà essere trasmessa entro 15 giorni alla competente Agenzia delle Entrate. La Ragioneria Territoriale competente, liquiderà l'indennità con ordinativo di pagamento mod. 56 C.G., se compete al coniuge o ai figli, con ordinativo di pagamento mod. 60 C.G. se compete agli altri eredi. In quest'ultimo caso al modello è allegata tutta la documentazione di rito destinata alla Corte dei Conti. Va da se' che alla Ragioneria Territoriale, l'Ufficio di appartenenza del dipendente, invierà il decreto concessivo, corredato della documentazione di rito. La RTS, dopo il controllo preventivo del decreto, provvederà al relativo pagamento. Per quanto attiene la tassazione, si applica quella ordinaria per le somme pagate entro l'anno di cessazione del rapporto di lavoro. Stessa tassazione è prevista per l'indennità relativa a ferie maturate nell'anno precedente e fruita entro i primi 6 mesi dell'anno successivo. La tassazione separata è prevista per le indennità relative a ferie maturate negli anni precedenti. Se invece si propende per considerare l'indennità di natura risarcitoria, si ha come conseguenza l'esclusione dall'assoggettamento alla contribuzione previdenziale, in quanto l'erogazione della somma avrebbe la finalità di risarcire il dipendente dal danno subito per il mancato recupero psico-fisico, a cui assolvono le ferie. Trattandosi di somma non legata alla retribuzione, per effetto del D.P.R. 1544/1955, il relativo pagamento non è di competenza delle RTS. Il diritto si prescrive in 10 anni mentre, se si considera l'indennità di natura retributiva, si applica la prescrizione quinquennale.

Di recente, l'art. 5, comma 8, del decreto legge 06/07/2012 n. 95 (spending review), salvo modifiche in sede di conversione in legge, ha stabilito che le ferie sono obbligatoriamente fruita e in nessun caso danno luogo al pagamento sostitutivo.

f. Normativa di riferimento

- ✓ Art. 14 del DPR. 1079/1970
- ✓ Circolare n. 1020/10/3/1971 del Ministero del Tesoro
- ✓ D.lgs 31 ottobre 1990, n. 346
- ✓ C.C.N.L. 11/06/2007, artt. 13 e 19, comparto Scuola.
- ✓ Art. 28 ter, CCNI 94/97 – comparto Ministeri
- ✓ Circolare Ministeriale n. 244 prot. 43162/BL del 14/10/1999.
- ✓ Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 53/E del 18/02/2008